

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6578 del 13/12/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME LOC. OSTERIA GRANDE (BO), IN VIA LOMBARDIA 36/B PER USO INDUSTRIALE_BO01A2376_S.E.L.E.M. S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6846 del 13/12/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che con domanda del 20/12/2006, la ditta S.e.l.e.m. S.r.l., c.f. 03709220374, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante opera fissa, assentita con det. 11145/2006 (cod. BO01A2376) ai sensi dell'art. 50 della L.R.7/2004, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 41;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Pietro Terme (BO), loc. Osteria Grande, su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. n. 50, mapp. n. 275; coordinate UTM RER x: 700932; y: 922917;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 4,00; portata media pari a l/s 0,67;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 21.000;

PRESO INOLTRE ATTO che con domanda PGDG/2018/0014660 del 16/10/2018, S.e.l.e.m. S.r.l., ha richiesto di variare in diminuzione il quantitativo annuo richiesto passando da 30.000 mc/anno a 21.000 mc/anno;

CONSIDERATO che quanto richiesto con domanda PGDG/2018/0014660 del 16/10/2018 si configura quale variante non sostanziale alla concessione ai sensi dell'art. 31, R.R. 41/2001 e che l'istruttoria di rinnovo della concessione è effettuata ai sensi dell'art. 6 e succ. del R.R.41/2001 con l'iter istruttorio esplicitato nella nota prot. PG/2007/320672 del 17/12/2007 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna.

DATO ATTO che si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT dal giorno 31/10/2018 al giorno 14/11/2018, senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO INOLTRE che con det. n.5536 del 26/10/2018 è stata autorizzata la rateizzazione dei canoni per le annualità 2017 e 2018 su richiesta della ditta S.e.l.e.m. S.r.l.;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, con le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato e parte integrante della presente determinazione, (PGDG/2018/0015658 del 06/11/2018);

PRESO INOLTRE ATTO :

- che la Città Metropolitana di Bologna non ha rilasciato il parere di competenza richiesto da questa Agenzia ai sensi dell'art. 12, R.R. 41/2001 (nota PGDG/2018/0014846 del 18/10/2018);
- che, con nota del 6 giugno 2018, la Città Metropolitana di Bologna ha dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad ARPAE a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015 e che, di conseguenza, la richiesta di parere deve ritenersi superflua nei casi in cui sia verificata la conformità ambientale della derivazione con l'art. 5.9. del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018), e pertanto si ritiene di procedere in assenza del rilascio di tale parere della Città Metropolitana di Bologna;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- per i canoni delle annualità 2017 e 2018, con det. n.5536 del 26/10/2018 è stata autorizzata alla rateizzazione degli stessi;

- ha versato in data 12/12/2018 la somma pari a 309,64 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 10/10/2006, nella misura di 1.778,60 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. BO01A2376;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a S.e.l.e.m. S.r.l., c.f. 03709220374, il rinnovo con variante per diminuzione del prelievo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. BO01A2376 come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 41;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Pietro Terme (BO), loc. Osteria Grande, su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. n. 50, mapp. n. 275; coordinate UTM RER x: 700932; y: 922917;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 4,00; portata media pari a l/s 0,67;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 21.000;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dalla concessionaria in data 12/12/2018, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2018 in 2.088,24 euro e corrisposto secondo il piano di rateizzazione approvato con det. n.5536 del 26/10/2018;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.088,24 euro;

6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a S.e.l.e.m. S.r.l., c.f. 03709220374 (cod. BO01A2376).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 41,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 164, equipaggiato con elettropompa sommersa Klein UPD 212/5 della potenza di kw 3,73, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -27 metri e -30 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune Castel San Pietro Terme (BO), loc. Osteria Grande, su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. n. 50, mapp. n. 275; coordinate UTM RER x: 700932; y: 922917.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e viene utilizzata per alimentazione e lavaggi per la preparazione dei pezzi per la lavorazione di nichelatura e cromatura metalli.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 4,00, portata media pari a l/s 0,67, e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 21.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica è esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 10 ore al giorno per un totale di circa 220 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Quaderna – confinato 0482ER-DQ2-CC

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2018 in 2.088,24 euro. I canoni successivi all'anno 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo

dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2018, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.088,24 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto di rinuncia.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di

cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di

presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il Servizio concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.